N. R.G. 6702/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6702/2017** promossa da:

Parte_1 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente il difensore avv.

ATTORE/I

contro

(C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. (*C.F._1*) Indirizzo Telematico; (*C.F._2*) *CP_1* , elettivamente domiciliato in C/O *CP_1* il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-957

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il *Parte_1* cita in giudizio la *CP_1* prendendo nei suoi confronti davanti al Tribunale di Ancona le seguenti conclusioni: accettare e dichiarare che la *CP_1* è tenuta ad estinguere la posizione debitoria sorta in capo al *Parte_1*, quale soggetto obbligato a seguito dello scioglimento dell'ospedale di *Pt_1*, in ragione della sentenza del tribunale di Urbino numero 185 del 2013 e del successivo accordo transattivo e relativo pagamento ai signori *Pt_2* e per l'effetto condannare la *CP_1* previa apposita imputazione contabile, riconoscere ed a corrispondere al *Parte_1* la somma di euro 600.214,63, corrispondente a quanto dal *Pt_1* versato ai signori *Pt_2* ovvero quella somma maggiore o minore risultante in corso di causa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da allora al saldo, con vittoria di spese ed onorari. Si trattò di epatite C contratta da *Persona_1* a causa di infezione nosocomiale cui egli fu esposto, operazione effettuata il 26 aprile 1976 presso l[redacted] di *Pt_1*. In corso di causa *Per_1* morì e la causa fu proseguita dagli eredi *Parte_3* ed *Controparte_3* Con sentenza depositata il 7 novembre 2013 numero 185 del 2013 il Tribunale di Urbino riconobbe la responsabilità del comune condannandolo a pagare € 1 milione per danni Jure haereditatis, nonché jure proprio € 111420 ad *Controparte_3* ed € 120705 ad *Parte_3* oltre le spese legali quantificate in € 25640 oltre esborsi ed accessori . L'accordo fu concluso rendendo edotta la regione di ogni passaggio; la regione però non partecipò e rimase silente,malgrado fosse stata edotto che il danno era stato procurato da personale sanitario già all'epoca dipendente dalla regione *CP_1* Il comune, chiamato a rispondere come proprietario dell[redacted] di *Pt_1*, poi disciolto, in forza dell'articolo 66 comma secondo legge 23 dicembre 1978 numero 233 e dell'articolo 22 comma secondo della legge della regione *CP_1* numero 24 del 24 aprile 1980, nelle posizioni giuridiche debitorie già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri e relative alle responsabilità di questi ultimi per gli illeciti aquiliani commessi dei loro dipendenti, sono subentrati i comuni nel cui territorio gli stessi enti avevano sede e non le unità sanitarie locali a cui sono state attribuite le funzioni sanitarie prima espletate da quegli enti. Le citate disposizioni fanno riferimento, quando parlano di rapporti relativi all'assistenza sanitaria, a tutti indistintamente i rapporti che si riconnettono ad una prestazione sanitaria dell'ente ospedaliero e quindi anche quelli relativi alla responsabilità per fatto illecito dell'ente ospedaliero per i danni subiti dai fruitori delle prestazioni a seguito della loro esecuzione in modo corretto. il decreto legislativo 19 settembre 1987 numero 382 ha disposto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o delle unità sanitarie locali, a seconda dei casi, delle residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, con le modalità previste dalla normativa. Detta normativa non incide sulla legittimazione passiva del comune convenuto in giudizio quale soggetto cui sono state trasferite le pregresse posizioni debitorie degli enti ospedalieri poi disciolti ma a realizzato un'attribuzione a nuovi soggetti del compito di estinguere le pregresse posizioni debitorie dei disciolti enti ospedalieri attraverso il mezzo tecnico del trasferimento dei debiti dai comuni ai nuovi obbligati. Si tratta quindi di una successione a titolo particolare. Vi è diritto da parte dell'amministrazione comunale di far valere la posizione debitoria nei confronti della *CP_1* *[...]* dato che quest'ultima all'obbligo normativo, a livello contabile, di assumere a proprio carico le estinzioni di tale pregresse posizioni debitorie dei disciolti enti ospedalieri. Si tratta però di mera imputazione contabile discendente dal fatto che il debito comunale deve far carico al fondo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-957

sanitario nazionale per assicurarne il soddisfacimento attraverso la sua distribuzione. la legge 456 1987 ha realizzato l'attribuzione a nuovi soggetti del compito di estinguere le pregresse posizioni debitorie dei disciolti enti ospedalieri, attraverso il mezzo tecnico del trasferimento dei debiti dei comuni ai nuovi obbligati; trattasi di fenomeno di rilevanza meramente contabile, ponendo a carico del bilancio statale le posizioni debitorie degli enti non ancora estinte alla data del 31 dicembre 1985.il *Pt_1* quindi in caso di condanna deve curare l'attivazione di tutti i meccanismi predisposti all'estinzione dell'obbligazione e se non ottiene quanto dovuto in base all'articolo 12 della legge non può che promuovere l'azione giudiziaria per ottenere un'imputazione contabile della posta; pertanto la domanda qualificata ai sensi dell'articolo 12 decreto legislativo 382 del 1987, di ottenere dalla regione *CP_1* la corresponsione di quanto dalla stessa amministrazione versato ai signori *Pt_2* deve essere accolta. La *CP_1* nel costituirsi premette che già il signor *Parte_4* per quel danno aveva citato in giudizio la gestione liquidatoria dell' unità sanitaria locale, richiesta respinta perché il giudice ritenne che i debiti disciolti enti ospedalieri gravassero sul *Pt_1* con sentenza del tribunale di Urbino passata in giudicato. le somme semmai sarebbero di competenza della gestione corrente dell'unità sanitaria locale, che all'epoca dei fatti era organo del *Pt_1* *Parte_1* . la domanda appare coperta da prescrizione, in quanto le precedenti domande erano basate sul fatto, qui non fatto valere, che il personale che in tesi errò con le cure del povero *Per_1* sarebbe stato personale regionale, cosa non corrispondente al vero. il *Pt_1* era a conoscenza delle pretese sin dal maggio 2006 ed oggi introduce un'azione giudiziaria nei confronti dell'ente a distanza di più di 11 anni su un titolo diverso da quello in base al quale negli anni 2014 e 2015 aveva rivolto richieste di garanzia sia alla regione *CP_1* che all' *Org_1* Il decreto legge 19 settembre 1987 numero 380 82 ha introdotto misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 85 e 86 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri. al capo due, la legge si occupa specificamente del ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri, prevedendo all'articolo sette che le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, esistenti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla entrata in vigore del decreto medesimo; tali esposizioni debitorie sono ripianate con le modalità indicate nei successivi articoli. Nulla vi è nel quadro normativo vigente che possa autorizzare l'interpretazione del *Parte_1* secondo il quale un debito come quello presente gravi a norma di legge sulla regione e non sul comune stesso. È previsto il trasferimento dei soli beni ed attrezzature, non dei debiti. Nessuna prova costituenda è stata richiesta e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La posizione presa dalla *CP_1* coincide con quanto affermato da Cassazione, 24990/20, In tema di successione tra enti pubblici, la successione universale, con la conseguente legittimazione ad agire, del Comune territorialmente competente nei rapporti obbligatori già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978, non è venuta meno in favore della *CP_1* o delle Unità Sanitarie Locali per la sopravvenienza del d.l. 19 settembre 1987, n. 382, conv. dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, che, imputando alla *Part* di pertinenza i residui debiti degli enti ospedalieri soppressi, opera esclusivamente sul piano organizzatorio interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, ma non dispone una successione nel debito con effetto per il creditore; né in senso contrario rileva l'art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, nel testo sostituito dall'art. 6 del d.lgs. n. 517

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-957

del 1993, che prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle *[...]* *Org_2* dei soli beni e attrezzature, ma non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni, quali successori dei disciolti enti ospedalieri.In motivazione, nella parte rilevante, la citata sentenza espone: " E' rimasta isolata nella giurisprudenza di questa Corte la posizione di Cass. 3 luglio 2008, n. 18220 secondo cui, per effetto del D.L. 19 settembre 1987, n. 382, art. 12, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 456 del 1987, le unità sanitarie locali sono divenute passivamente legittimate rispetto alla pretesa risarcitoria del paziente che abbia patito danni, in conseguenza di un errore medico, prima che venissero loro trasferite le competenze in materia di assistenza e cura, già attribuite ai disciolti enti ospedalieri. L'orientamento prevalente di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è quello rappresentato da Cass. 5 aprile 2012, n. 5545 (si veda da ultimo Cass. 14 marzo 2018, n. 6121).
Come affermato da Cass. n. 5545 del 2012, al precedente del 2008 si contrappone "un diverso orientamento che si è andato consolidando nel tempo, secondo cui la norma in questione ha solo avuto un significato contabile, lasciando immutata la titolarità della posizione in capo ai Comuni dei rapporti giuridici pregressi (di carattere obbligatorio) già ad essi trasferiti in quanto successori degli enti ospedalieri (Cass. 11 ottobre 2011, n. 27895; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21241; Cass. 12 luglio 2006, n. 15761; Cass. 10 maggio 2000, n. 5945; Cass. 11 marzo 1996, n. 9842; Cass. 12 dicembre 1992, n. 12841). Il Collegio - nell'aderire a quest'ultimo indirizzo, confortato dalla lettera della norma, oltre che coerente con l'impianto complessivo della legge, finalizzato alla definitiva destinazione delle pervenute in oggetto sul bilancio dello Stato - ritiene di dover ribadire alcuni principi, già affermati con ampia prevalenza dalla giurisprudenza di questa Corte, non offrendo il ricorso incidentale elementi di sostanziale novità che giustifichino una rivisitazione degli argomenti già offerti dalle sentenze sopra richiamate. Invero l'art. 12 comma 2 cit., in relazione alla fattispecie in esame, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con la parte creditrice: deve, dunque, escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore. Più esattamente, secondo quanto disposto dalla norma indicata, il debito farà carico al Fondo sanitario Nazionale, cui fa capo il finanziamento delle *Pt_5* ma ciò non comporta un "trasferimento" del debito in questione nel senso civilistico del termine, con estromissione del rapporto del Comune debitore; l'accertamento giudiziario del debito stesso deve, infatti, svolgersi nei confronti del *Pt_1* il quale, in esito alla condanna al pagamento, è tenuto a curare l'attivazione dei meccanismi predisposti all'estinzione dell'obbligazione, senza coinvolgere il creditore nei problemi attinenti le procedure contabili interne fra il *Pt_1* e la struttura operativa sanitaria. Nè ad una diversa conclusione può pervenirsi sulla base del disposto del D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 5, neppure nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 6, atteso che tale norma prevede il trasferimento al patrimonio delle Unità Sanitarie Locali o delle *Organizzazione_2* dei soli beni e attrezzature (già facenti parte del patrimonio dei Comuni o delle Provincie con vincolo di destinazione alle U.S.L.), non anche dei rapporti giuridici obbligatori, già trasferiti ai Comuni quali successori dei disciolti enti ospedalieri a norma della L. n. 833 del 1978, art. 66 (cfr. Cass. n. 5038/2005; Cass. n. 15761/2006 già cit.)".". Sempre nel senso della interpretazione come proposta dalla *CP_1* *[...]* è ancora più chiara Cassazione 5038/2005: In tema di successione tra enti pubblici, l'art. 5, comma 1, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502 (anche nel testo sostituito dall'art. 6 d.lg. 7 dicembre 1993

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-957

n. 517) prevede il trasferimento, al patrimonio delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, dei soli beni e attrezzature (già facenti parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali), non anche dei rapporti giuridici (di carattere obbligatorio, non reale) già trasferiti ai comuni in quanto successori dei disciolti enti ospedalieri, ai sensi dell'art. 66 l. 23 dicembre 1978 n. 833; pertanto, la titolarità dell'obbligazione di risarcimento del danno derivante dalla occupazione appropriativa di suolo in pregiudizio di un privato, conseguente alla realizzazione di un'opera pubblica da parte di un ente ospedaliero disciolto, mentre è trasferita al comune, a titolo di successione universale, ai sensi dell'art. 66 legge n. 833 del 1978, cit., non è, invece, ulteriormente trasferita alla unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 5 d.lg. n. 502 del 1992, cit. Non vanno confusi i rapporti civilistici con la vita amministrativa dell'ente (cfr Corte dei Conti 41/2001: L'ente dotato di soggettività giuridica è, invece, in fattispecie, l'ente ospedaliero; ed è tale ente che ha subìto il danno, poi trasmesso alla *Part* subentrata. E certamente con tale ente sono in rapporto di servizio i suoi amministratori ed il segretario generale, rispetto ai quali va affermata la giurisdizione della Corte dei conti (in tal senso: Cassaz. SS.UU. 9227/1990 e 9684/1995 e Sez. Terza Centrale 10 febbraio - 2 aprile 1999, n. 67).
Del resto lo scioglimento degli enti ospedalieri non ha determinato la mera estinzione degli stessi, ma il loro assorbimento nelle *Part*
Si è trattato, quindi, di una successione in tutti i rapporti attivi e passivi con la conseguenza che il rapporto di servizio configurabile tra amministratore (o segretario generale) ed *Org_3* , è rimasto inalterato; nei contenuti ed essenza è mutato esclusivamente in senso formale relativamente ad uno dei soggetti del rapporto medesimo (In termini Sez. Riunite 3 marzo 1999, n. 5).
In siffatto contesto la responsabilità di amministratori e dipendenti verso gli enti ospedalieri, a seguito dell'estinzione di questi ultimi, si è trasferita nei confronti delle *Part* successori di detti enti.). La posizione però della *CP_1* è particolare; per quanto qui avvenuto, deve vedersi Consiglio di Stato, 49/99: il citato art. 66 della l. N. 883 del 1978, istituiva del Servizio Sanitario Nazionale, dispone soltanto il trasferimento ai Comuni dei beni mobili ed immobili dei disciolti enti ospedalieri (con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali). La norma demanda, invece, alle regioni il compito di regolare, con propri atti legislativi o amministrativi, la successione nei rapporti obbligatori degli enti ed istituti soppressi.
Nella legislazione regionale delle *CP_1* e, particolarmente, nella l. r. 24 aprile 1980, n. 24 con la quale sono state dettate le norme per la costituzione e l'organizzazione delle unità sanitarie e locali, non si rinviene, peraltro, alcuna disposizione che attribuisca ai Comuni delle regioni l'onere di definire i rapporti obbligatori pregressi (una norma analoga o equivalente a quella per esempio contenuta nell'art. 3, comma II, della l. r. della *Org_4* 28.1.1980, n. 10, per il quale "le attività e passività costituiranno oggetto di apposita contabilità stralcio gestita dai Comuni competenti per territorio").
Gli artt. 22 e 23 della l. r. delle Marche n. 24 del 1980, specificatamente diretti a disciplinare i rapporti patrimoniali degli enti ospedalieri disciolti, infatti, si occupano unicamente del trasferimento ai Comuni dei beni, ponendo la relativa disciplina di attuazione, ma non contengono disposizioni per regolare i pregressi rapporti obbligatori. Ciò comporta che, nella Regione *CP_1* sia le posizioni creditorie che le posizioni debitorie di cui erano titolari gli enti e gli istituti soppressi debbano ritenersi trasferite alle unità sanitarie locali, in base ai principi che regolano la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-957

successione tra gli enti (V. 21.7.1990, n. 602; 27.5.1988, n. 365) e che queste, titolari di un proprio patrimonio e di autonomia funzionale, amministrativa e contabile possano essere chiamate a risponderne in giudizio ("pur se prive di personalità giuridica, ma dotate di autonomia funzionale, amministrativa e contabile analoga a quella delle aziende municipalizzate, risultano fornite di una speciale soggettività e di un'autonoma capacità processuale". Cfr. Cass. 4.7.1987, n. 5857).
E quindi, come di recente affermato da Cassazione 26648/23, appare assolutamente corretta la richiesta del *Parte_1*, di farsi rivalere dalla *CP_1* per un debito che grava in sostanza sulla disciolta *Part* (In seguito alla soppressione delle *Part* si è verificata una successione ex lege delle regioni nei loro rapporti di debito e credito, con liquidazione affidata alle gestioni liquidatorie ed attribuzione, ai direttori generali delle nuove *Pt_6* delle funzioni di commissari liquidatori; pertanto, mentre i debiti sorti successivamente a tale soppressione fanno capo alle neoistituite *Pt_6* con riguardo ai debiti anteriori, il debitore deve essere individuato nella gestione liquidatoria in persona del direttore generale dell' *Pt_6* quale commissario liquidatore della *Parte_7* ricompresa nell'ambito territoriale della medesima azienda.). L'azione si basa su una responsabilità che, ex lege, sia pur limitatamente alla *CP_1* grava sulla stessa; correttamente il *Parte_1* ha tentato di coinvolgere la *CP_1* nelle trattative transattive, che poi ha concluso con evidente vantaggio della parte pubblica. La prescrizione è validamente interrotta dalle richieste del 2014/2015; e pertanto non può che concludersi per l'accoglimento integrale delle richieste del *Parte_1* contro la *CP_1* E' appena il caso di avvertire che si è in tema di diritti soggettivi perfetti, e quindi la giurisdizione è ben radicata nella Giurisdizione ordinaria. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; soccombente è la *CP_1* che non può invocare la giurisprudenza nazionale che si è fondata su una legislazione regionale variegata e diversa, come si è visto, rispetto alla peculiare legislazione della *CP_1*

P.Q.M.

Accoglie la domanda del *Parte_1* e condanna la *CP_1* a pagare al *Parte_1* *[...]* € 601. 214,63 oltre interessi in misura legale dal 17 novembre 2015 al saldo effettivo.
Condanna la *CP_1* alle spese in favore del *Parte_1* che liquida in € 29193 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Ancona, 15 aprile 2024. Il giudice Pietro Merletti

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-957